

**DECRETO MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO 13 ottobre
2006**

**Modifiche al decreto del 2 marzo
2006 concernente disposizioni per il
finanziamento delle iniziative a
vantaggio dei consumatori, di cui
all'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 23 novembre 2004.**

in G.U. n. 260 del' 8-11-2.006

sommario

Art. 1. Modifiche all'art. 10	1
Art. 2. Modifiche all'art. 14	1

IL DIRETTORE GENERALE per l'armonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori

Visto l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n.
238;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle attività
produttive del 23 novembre 2004;

Visto il decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori del 2 marzo 2006;

Visto il decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori del 6 giugno 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 10 concernente
assistenza nelle ADR e 14 concernente termini e
modalità per la presentazione delle richieste di
cofinanziamento;

Considerata la necessità di modificare l'art. 10 e,
anche in conseguenza delle precitate modifiche, di
disporre, limitatamente agli articoli 3 e 10 del
decreto 2 marzo 2006, una proroga del termine
previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo
decreto del 2 marzo 2006, come modificato dal
decreto 6 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1. Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10 del decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori del 2 marzo 2006 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
«4-bis. Con riferimento alle risorse destinate alle
procedure avviate dalle associazioni dei
consumatori di cui alla lettera a) del comma 2, e'
fissato un limite massimo del 10% della somma
complessiva per ciascuna tipologia di accordo
stipulata tra una determinata azienda e le
associazioni nazionali o regionali di consumatori»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il
verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal
consumatore o da un suo delegato dell'associazione,
dal rappresentante dell'azienda e dal rappresentante
dell'associazione, nel caso delle procedure di cui al
comma 2, lettera a) o dal soggetto che ha svolto le
funzioni di conciliatore per la camera di
commercio, nel caso di procedure di cui al comma
2, lettera b).»;

c) dopo l'art. 10, comma 7, lettera b) e' inserito il
seguente periodo: «Tali accordi devono contenere
una apposita clausola, eventualmente integrativa di
accordi già esistenti, che preveda la possibilità di
aderire all'accordo medesimo da parte delle
associazioni dei consumatori che abbiano
manifestato la disponibilità in tal senso»;

d) al comma 10 le parole: «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2. Modifiche all'art. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del direttore
generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 è sostituito
dal seguente: «1. Al fine dell'erogazione delle
risorse di cui all'art. 2, l'Unioncamere presenta alla
DGAMTC apposita domanda per ciascuno dei
progetti approvati e delle attività previste dal
presente decreto, secondo le modalità seguenti,
entro e non oltre il 15 ottobre 2006».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del
direttore generale per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 sono
aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Il termine per la
pubblicazione degli avvisi per la presentazione
delle domande di cui agli articoli 4 e 7, è fissato al
30 giugno 2006»; «1-ter. Limitatamente alle attività
ed iniziative previste dagli articoli 3 e 10, il termine
di cui al comma 1 è fissato al 15 novembre 2006».

3. Il decreto del direttore generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori del 6 giugno 2006 è abrogato.

Roma, 13 ottobre 2006

Il direttore generale: Primicerio

note

Id. 1.568